

10

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
l'INSTALLAZIONE di CHIOSCHI non permanenti,
di GAZEBO e le DELIMITAZIONI di SPAZI per le ATTIVITÀ
COMMERCIALI e per l'EROGAZIONE di SERVIZI

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione di chioschi e di gazebo per la vendita e/o la fruizione di generi diversi e/o servizi all'aperto su suolo pubblico o privato. Si disciplinano le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi e dei gazebo, nonché le delimitazioni degli spazi ed i criteri di collocazione dei medesimi nel territorio comunale.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, per chiosco s'intende la sede temporanea di un'attività di vendita di beni o prestazione di servizi installata su suolo pubblico o privato, ove la vendita o la prestazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è vietato l'accesso al pubblico.

2. I chioschi possono essere:

A) di interesse collettivo, quali quelli fatti installare dal Comune, da enti di interesse collettivo o esponenziali di interessi diffusi o da organizzazioni e/o associazioni e/o comitati operanti nel settore del volontariato e del no profit in generale o comunque aventi finalità politiche e/o sociali;

B) di interesse commerciale privato: per essi sono consentite le seguenti categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande; vendita di prodotti alimentari preconfezionati, frutta e verdura; vendita di fiori; vendita di souvenir, prodotti tipici preconfezionati; rivendite di giornali; esposizioni di prodotti destinati alla vendita.

3. I chioschi devono essere installati nel rispetto del R.E.C., di eventuali

piani di sviluppo dei pubblici esercizi, delle leggi sanitarie e di sicurezza vigenti, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

4. Ai fini del presente regolamento, per gazebo s'intende una struttura temporanea coperta, posta a servizio di esercizi commerciali, nella quale è consentito l'accesso al pubblico.

5. I gazebo devono essere installati nel rispetto delle leggi sanitarie e di sicurezza vigenti, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

6. Sono individuate due categorie di chioschi e di gazebo:

A) a carattere contingente, ossia quelli da utilizzarsi in occasioni particolari e specifiche e comunque per periodi non superiori a giorni quindici;

B) a carattere ricorrente, ossia quelli da utilizzarsi per un periodo di almeno sessanta (60) giorni fino ad un massimo di tre anni. In tal caso la concessione comunale può essere rinnovata previa la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento.

6-bis L'installazione di chioschi ricorrenti o permanenti è soggetta ad un diverso e specifico regolamento dell'amministrazione Comunale in mancanza del quale non è possibile autorizzarne l'installazione.

7. Per spazio per la somministrazione all'aperto s'intende un'area scoperta posta a servizio di esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande, nella quale è consentito l'accesso al pubblico ed all'interno della quale possono inserirsi elementi di arredo, quali tavoli e relative sedie, fioriere, mobili, pannelli verticali di delimitazione, ombrelloni, pedane.

8. Gli spazi per la somministrazione all'aperto devono essere allestiti nel rispetto delle leggi sanitarie e di sicurezza vigenti, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

9. Per area verde si intendono i parchi urbani e le aree a verde delle ville

comunali e le zone all'interno del centro abitato circondate da flora.

10. Per periodo stagionale estivo si intende il periodo compreso tra il primo maggio ed il quindici di ottobre di ogni anno.

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE E LIMITI

PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 potrà essere occupata, mediante apposita concessione temporanea, una superficie di suolo pubblico costituita da:

A) porzione di marciapiede e/o porzione di carreggiata stradale in

contiguità al ciglio del marciapiede, nel rispetto del Codice della Strada, per una fascia avente profondità non superiore alla metà della larghezza dell'intero marciapiede, lasciando, in ogni caso, una fascia larga almeno 2,00 mt per la circolazione dei pedoni. Quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada e nel caso in cui la sede viaria sia destinata esclusivamente al traffico pedonale, è ammessa l'occupazione totale del marciapiede, purché sia garantita una zona adeguata per la circolazione pedonale, con particolare riferimento alle persone con limitata o impedita capacità motoria nonché a quelle che utilizzano carrozzini per bambini. Sono in ogni caso escluse dall'occupazione le porzioni prospicienti gli accessi alle abitazioni private o ad altri locali con diversa destinazione, salvo la produzione del consenso dei titolari delle predette abitazioni e/o attività. La profondità della fascia di carreggiata stradale da occupare non potrà essere superiore ad 1/3 della carreggiata medesima e comunque non superiore a 3,00 mt. La concessione non sarà rilasciata in caso di impedimento alla circolazione o limitazione della sicurezza.

B) porzione di carreggiata stradale, di via o piazze chiuse al traffico

veicolare. Nel caso di occupazione di carreggiata stradale, l'area da occupare potrà non essere in adiacenza al ciglio del marciapiede se esistente. In ogni caso, dovrà essere lasciata una fascia di almeno 2,00 mt per il transito pedonale. Ove necessario, in relazione allo stato dei luoghi, dovrà essere lasciata libera almeno una corsia di larghezza di almeno 3,00 mt per il transito dei mezzi di servizio e/o di soccorso. In caso di occupazione di aree pubbliche differenti dalla sede stradale la richiesta verrà valutata di volta in volta, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e dell'ubicazione dell'area interessata, della sua pavimentazione, nonché degli eventuali elementi di arredo e di vegetazione esistenti;

2. aree verdi. È consentita l'occupazione delle sole aree pavimentate pedonali o, in assenza di pavimentazione, non adibite specificamente a verde. È possibile derogare a detto limite solo ove l'occupazione sia prevista in un progetto organico della stessa area verde approvato dal Comune. In tal caso l'interessato deve sottoscrivere atto di obbligo con il quale si impegni ad effettuare la manutenzione per il periodo di concessione dell'area. È vietata l'occupazione dell'aree poste all'interno delle ville comunali o dei parchi urbani. Tale divieto non opera per gazebo installati per specifiche manifestazioni, aventi finalità promozionali/divulgative o comunque le finalità indicate al comma 2, lettera A) dell'art. 2.

3. La superficie, gli elementi dimensionali dell'area da occupare e la struttura da autorizzare, sono subordinate alle valutazioni di carattere tecnico da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale.

4. L'occupazione temporanea dell'area pubblica non deve interferire:

- con gli attraversamenti pedonali;

- con le strutture utilizzate dall'utenza debole per il superamento di barriere architettoniche;
- con gli spazi di fermata dei mezzi di pubblico trasporto, anche privato;
- con uscite di sicurezza.

5. La struttura da autorizzare è, altresì, subordinata al parere favorevole del Comando di Polizia Municipale per la verifica della conformità alle norme del Codice della Strada ed, in ogni caso, della sicurezza stradale. In particolare la struttura in non dovrà:

- occultare la segnaletica stradale, orizzontale o verticale o semaforica;
- occultare l'avvistamento del traffico veicolare presente in loco;
- occultare ingressi, anche secondari e/o di sicurezza di uffici pubblici, scuole, ospedali, condomini, caserme, luoghi di pubblico spettacolo, chiese, monumenti di interesse storico-artistico o sociale.

6. Qualora nell'area occupata siano presenti botole o apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi (acquedotto, fognatura, rete elettrica, telefonica, del gas, ect. ect.) deve sempre esserne garantito l'accesso anche mediante l'utilizzo di strutture di immediata smontabilità.

ARTICOLO 4 – INSTALLAZIONE SU SUOLI PRIVATI

1. L'installazione delle strutture su suolo privato deve avvenire con il consenso del proprietario.

2. Qualora esse abbiano i caratteri di temporaneità di cui all'art. 2 e le caratteristiche dimensionali e costruttive previste dal presente regolamento sono consentite. Tuttavia, nella richiesta deve essere indicata la categoria di riferimento e la tempistica di occorrenza dell'opera.

3. Qualora i gazebo occupino una superficie inferiore ai 15 mq e siano aperti ai lati non richiedono alcuna comunicazione.

4. È sempre consentita la libera installazione di spazi per la somministrazione all'aperto, previo consenso del proprietario.

ARTICOLO 5 – COMPATIBILITÀ AMBIENTALI

1. In ogni caso l'occupazione di suolo pubblico o l'installazione su suolo privato è vietata ove si manifesti incompatibilità con le norme sulla viabilità, sicurezza igienico-sanitaria, ambientale, strutturali, di decoro urbano e di tutela del patrimonio comunale.

Articolo 6 – caratteristiche dei chioschi

1. Il chiosco deve essere a struttura coperta e delimitata da pareti. La struttura deve essere facilmente smontabile ed amovibile.

2. La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione. Essi comunque non possono avere superficie superiore a mq 25.

3. L'altezza minima interna utile deve essere non inferiore a ml. 2,70, mentre l'altezza massima esterna non deve essere superiore a ml. 4,00.

4. È consentito un aggetto della copertura di profondità non superiore a ml. 1,20 sul fronte principale ed a ml. 0,60 su gli altri fronti, con altezza libera dai marciapiedi non inferiore a m, 2,60.

5. È vietato interessare il suolo pubblico attiguo al chiosco con affissioni, esposizioni e occupazioni di qualsiasi genere, ad eccezione della rivendita sui giornali che possono occupare per espositori mobili una superficie di suolo pubblico sino ad un massimo di mq 6.

6. La struttura dei chioschi dovrà essere realizzata in carpenteria in legno o metallica.

7. I chioschi realizzati nelle aree verdi o zone pertinenti ad esse dovranno

essere realizzati secondo criteri di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

8. È obbligo del richiedente segnalare e sistemare lo spazio e l'area pedonale antistante il chiosco con la collocazione di visualizzatori, secondo la normativa vigente.

9. Sarà cura del richiedente la pulizia dell'area e del verde che limita il chiosco, pena la revoca della concessione.

Articolo 7 – caratteristiche dei gazebo

1. La struttura del gazebo deve essere formata da elementi mobili facilmente smontabili e realizzata in carpenteria in legno o metallica, materiale plastico, materiale leggero o simili composta da colonne e travette assemblate tra loro, non ancorata al suolo, ma poggiata direttamente ad esso, su pedana idoneamente zavorrata o qualsiasi altro supporto che ne assicuri la stabilità senza comprometterne la facile e immediata rimozione.

2. La copertura è costituita da travette e/o listoni di sostegno, collegate a quelle perimetrali e sovrastante materiale impermeabile e ignifugo, opportunamente fissato alle travette e/o listoni.

3. L'altezza al colmo non può essere superiore a mt. 3,00 e non può essere inferiore a mt. 2,50.

4. È consentita la chiusura perimetrale reversibile, costituita da teli o altri materiali leggeri e facilmente amovibili che non pregiudicano le condizioni di areazione e illuminazione.

5. La struttura dovrà realizzarsi in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, essere accessibile ai soggetti diversamente abili e non dovrà creare impedimento alla circolazione di soggetti con ridotta capacità motoria.

6. Il materiale di copertura, al fine di far defluire le acque piovane potrà essere opportunamente prolungato sui bordi laterali con delle frange verticali alte non più di 20 cm. Lungo le traverse perimetrali possono essere realizzate delle calette di raccolta delle acque stesse, da convogliare in pluviali.

7. I gazebo installati nelle aree verdi o zone pertinenti ad esse dovranno essere realizzati secondo criteri di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

8. È obbligo del richiedente segnalare e sistemare lo spazio e l'area pedonale antistante il chiosco con la collocazione di visualizzatori, secondo la normativa vigente.

9. Sarà cura del richiedente la pulizia dell'area e del verde che limita il chiosco, pena la revoca della concessione

10. In ogni caso, l'installazione deve permettere il normale deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accesso a caditoie, vani di ispezione od altro presente nell'area interessata.

ARTICOLO 8 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO

DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. La domanda per l'installazione di chioschi, gazebo e spazi di somministrazione all'aperto su suolo pubblico va indirizzata al S.U.A.P., corredata dalla documentazione di cui al presente regolamento.

2. Il S.U.A.P. inoltrerà la domanda entro 5 giorni agli uffici comunali competenti al fine di ottenere i seguenti pareri favorevoli necessari:

- parere del servizio tecnico edilizio in merito agli elaborati tecnici relativi all'occupazione dell'area ed al rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al presente regolamento, da fornire al SUAP entro 15

- giorni dal ricevimento della richiesta da detto ufficio;
- parere del comando VV.UU. in ordine al rispetto delle norme del Codice della Strada, Sicurezza stradale e la non interferenza con la viabilità pedonale e veicolare, da fornire al SUAP entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da detto ufficio;
 - parere del servizio attività economiche e produttive per quanto riguarda il rispetto delle norme sul commercio, da fornire al SUAP entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da detto ufficio.
3. È facoltà del SUAP richiedere ogni altro parere ritenuto necessario.
4. Il richiedente dovrà preventivamente munirsi degli assensi necessari da parte di terzi privati eventualmente interessati.

Articolo 9 – elaborati tecnici allegati all’istanza di concessione

1. Gli elaborati tecnici asseverati inerenti l’occupazione dell’area e per la connessa collocazione di chioschi o gazebo devono essere redatti da tecnico abilitato, regolarmente iscritto all’ordine professionale di appartenenza.
2. L’istanza deve essere corredata da elaborati informatici firmati digitalmente costituiti da:
 - a) relazione tecnica descrittiva, in generale e nel dettaglio, del tipo di occupazione e di attività che si intende svolgere;
 - b) stralcio P.R.G./P.U.C. aerofotogrammetrico e catastale in scala adeguata;
 - c) planimetria dello stato dei luoghi – in scala 1/200 o 1/100 – dell’interno del locale di pubblico servizio a cui eventualmente l’occupazione è pertinenziale;
 - d) planimetria del progetto – in scala 1/200 o 1/100 – con l’indicazione dell’area di ingombro in cui si evidenzino: la larghezza del

marciapiede pubblico, le distanze dai vertici stradali, le aree di sosta veicolare, la presenza di caditoie e cercine per alberature, gli attraversamenti pedonali, gli scivoli per il superamento delle barriere architettoniche, botole e apparecchiature di manovra delle reti di sottoservizi, pali di illuminazione e di segnaletica verticale presenti intorno all'area interessata;

- e) piante quotate, prospetti, sezioni e particolari costruttivi– in scala 1/100 o 1/50 – con l'inserimento dell'oggetto dell'occupazione (chiosco, gazebo, elementi di arredo);
- f) particolari costruttivi della struttura.

Articolo 10 – durata – incedibilità

1. La durata della concessione in uso delle aree pubbliche da adibire a chioschi, gazebo o a spazio per la somministrazione all'aperto dipende dal carattere contingente o ricorrente dell'installazione.
2. A tal proposito, anche per gli altri tipi di installazione, si fa riferimento ai termini previsti dall'art. 2, comma 6, lett. A) e B) del presente regolamento.
3. La concessione non è cedibile a terzi, salvo il caso di cessione di azienda. In tale ipotesi essa è trasferita al subentrante per il periodo residuo e previa voltura.

Articolo 11 – costi

1. Per le occupazioni delle aree pubbliche è dovuto una TOSAP così strutturata:
 - per i chioschi non permanenti, € ... al mq, moltiplicati per i giorni della richiesta occupazione;
 - per i gazebo € ... al mq, moltiplicati per i giorni della richiesta occupazione;

- per gli spazi per la somministrazione all'aperto € ... al mq, moltiplicati per i giorni della richiesta occupazione.
- 2. In caso di installazione ricorrente, il canone va versato annualmente anticipatamente, pena la decadenza della concessione.
- 3. L'inoltro della richiesta è soggetta al pagamento di diritti di istruttoria SUAP
- 4. Per l'installazione su aree private di chioschi e gazebo, sono dovuti i diritti di segreteria come già fissati dal comune per le opere rientranti nel medesimo tipo. Nella quantificazione di detto importo non si tiene conto della durata dell'installazione. Tuttavia se l'opera ha carattere ricorrente, l'importo va versato prima dell'inizio di ogni annualità.
- 5. La somme dovute per le installazioni su suoli privati vanno versate entro dieci giorni dalla richiesta da parte del Comune, pena la rimozione di quanto installato.
- 6. L'installazione di spazi per la somministrazione all'aperto su suolo privato è gratuita.
- 7. Salvo diversa precedente disposizione, gli importi di cui al presente articolo sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale dopo il 31 gennaio su proposta dei competenti Uffici Comunali e secondo la normativa di settore ed entro i limiti fissati dalla legge.
- 8. È facoltà dell'Amministrazione Comunale istituire una tariffa specifica per le strutture di cui al presente regolamento

Articolo 12 – annullamento e/o revoca – sospensione - rinuncia

1. La concessione può essere annullata d'ufficio o revocata in qualunque momento per esigenze pubbliche, osservando quanto stabilito dalla legislazione in tema di autotutela amministrativa.
2. Il Comune può, altresì, sospendere la concessione laddove se ne ravvisi

la necessità. In tal caso il concessionario dovrà tempestivamente ottemperare all'ordine comunale di ripristino, pena la decadenza dalla concessione stessa.

3. In caso di sospensione, nulla è dovuto al concessionario per la reinstallazione.

4. Il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi. In tal caso non spetta la ripetizione delle somme già versate.

**Articolo 13 – autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale
all'interno della struttura autorizzata**

1. L'eventuale autorizzazione e/o concessione di cui al presente regolamento non autorizza l'attività commerciale richiedente ad esercitare l'attività all'interno della struttura autorizzata. Al riguardo il richiedente dovrà provvedere a produrre idonea richiesta nei termini e nei modi di legge (c.d. SCIA Commerciale)

Articolo 14 – consegna

2. Alla scadenza della concessione, il suolo dovrà essere lasciato libero dall'installazione, da rimuoversi a cure e spese del concessionario entro quindici giorni. In mancanza si procederà al ripristino in danno.

Articolo 15 – prerogative comunali

1. Il Comune ha facoltà, in ogni momento, di verificare la corretta utilizzazione delle installazioni e dell'area data in concessione, ordinando, se del caso, al concessionario di porre in essere ogni attività necessaria per l'eliminazione delle irregolarità o inconvenienti riscontrati.

2. In tutti i casi di annullamento, revoca, rinuncia, abbandono, decadenza il Comune ha pieno diritto di rimettersi nel possesso legale e materiale del bene ove il concessionario non provveda al ripristino dello status quo ante

entro il termine di cui all'art. 13.

3. In tal caso, verrà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario, sul quale comunque ricadono eventuali spese di custodia.

Art. 16 – danni

1. La responsabilità per i danni a persone e/o cose avvenuti nell'area occupata è ad esclusivo carico del concessionario.

Articolo 17 – decadenza

1. La concessione decade:

- a) per naturale scadenza, in caso di mancato rinnovo;
- b) in caso di morosità perdurante oltre tre mesi dalla scadenza del canone;
- c) qualora siano accertate difformità rispetto a quanto rappresentato all'atto della richiesta;
- d) qualora la mancata manutenzione comporti pericolo e/o danni per le persone e/o cose;
- e) qualora nell'area occupata venga svolta attività per la quale sia accertata la reiterata violazione della normativa in tema di inquinamento acustico;
- f) qualora venga accertata, per più di una volta, l'eccedenza di occupazione di suolo pubblico o siano emessi, per più di una volta, provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa igienico-sanitaria;
- g) qualora nelle aree verdi il concessionario ometta di curare e/o pulire l'area e il verde che delimitano lo spazio concesso;
- h) in caso di inosservanza degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 18 – rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti.

Articolo 19 – norma transitoria

1. Le installazioni già esistenti sul territorio comunale, conformi da quanto previsto dal presente regolamento, possono essere regolarizzate entro un anno dalla sua entrata in vigore con il pagamento di una penale corrispondente a due volte e mezzo gli importi che sarebbero stati corrisposti in via ordinaria.

2. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento il SUAP, in qualità di settore competente, dovrà provvedere ad implementare la procedura telematica per le istanze di cui al presente regolamento.



N° 007

COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno duemiladodici addì 15/1/2016 del mese di GENNAIO, alle ore 19:30, presso la Casa Comunale, si è riunita la Commissione Consiliare permanente N. giusta comunicazione del Presidente Prot. N. 11 del 11/1/2016, per discutere del seguente ordine del giorno: REGOLAMENTO CHIOSCHI E SACCHI

SONO PRESENTI I CONSIGLIERI:

- 1) Paolo CICCARELLI presidente
- 2) Luigi SARRACINO
- 3) FRANCESCO MASTRANUNO
- 4) ANTONIO CACCIAPUOSI
- 5)

E' ACCRESI PRESENTE
IL PRES. DEL CONSIGLIO
COMUNALE ING. GIUSEPPE
DI MARINO

E' chiamato a svolgere le funzioni di
SEGRETIARIO il cons. ANTONIO CACCIAPUOSI.
La Commissione, a seguito degli incontri intervenuti
con il responsabile ^{Am. P. 0010} SUST. D. DANIELLO, responsabile UIC
ing. Francesco CICCA e il comandante P.M. Luigi VERDE,
modifica il regolamento come da documento allegato (All. 1)
e lo presenta invitando il presidente del consiglio a
trasmetterlo ai predetti capi-segno, per una loro
presa di esame ~~in~~ possibilmente entro due
settimane.

E' verbale

(Handwritten signatures and initials)



COMUNE DI VILLARICCA

Città Metropolitana

Ai Consiglieri Comunali

Cacciapuoti Antonio

Aniello Chianese

Francesco Mastrantuono

Luigi Sarracino

e.p.c.

all'Ufficio di Segreteria

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: regolamento chioschi e gazebo

Il sottoscritto in qualità di Presidente della I Commissione Consiliare Permanente AA.GG. convoca la stessa per il giorno 15/01/2016 alle ore 15 per la discussione di quanto in oggetto.

Villaricca, 11 Gennaio 2016

Cons. Rocco Ciccarelli